

**PROTOCOLLO TRA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
CAMPOBASSO, LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI ED I CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO PER LA GESTIONE DELLE
UDIENZE CIVILI PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO
- ART. 83, CO. 7, LETT. F), D.L. n. 18/2020 -**

- Lette le previsioni dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (in via di conversione: v. disegno di legge Senato della Repubblica n. 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell'udienza civile tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti D.G.S.I.A. del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum D.G.S.I.A. per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

- lette le delibere del C.S.M. del 26.3 e dell'1.4.2020, che raccomandano l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'Avvocatura;

- ritenuta la necessità di regolamentare lo svolgimento dell'udienza da remoto con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”* e che è opportuno individuare soluzioni condivise con l'Avvocatura e con la D.G.S.I.A.;

Ciò premesso, tra il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni ed i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino, rappresentati dai rispettivi Presidenti e Dirigenti, per la gestione delle udienze civili tramite collegamento da remoto presso il Tribunale per i minorenni, letto l'art. 83, comma 7, lett. f), del D.L. n. 18/2020, si conviene quanto segue:

A) Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto.

L'art. 83, comma 7, lett. f), del D.L. n. 18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al Pubblico Ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al Pubblico Ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.
2. Laddove si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali o di neuropsichiatria infantile, così come del C.T.U. a chiarimenti, l'invito di cui sopra verrà inviato

anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione, che interverrà all'udienza con le modalità previste sub punto B), lett. a, b, c, d..

3. I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza, faranno sapere se le parti saranno in grado di effettuare collegamento da loro dispositivi, nel qual caso il difensore provvederà a fornire loro il link contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale ovvero se intenda farli convenire nel suo studio per il collegamento. In caso contrario chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
4. Ove si tratti di ascoltare un minore l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del link della stanza virtuale cui collegarsi.
5. Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in Tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.
6. Nell'ipotesi in cui sia stato nominato un curatore speciale del minore, lo stesso potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore, ove disponibile, oppure in caso negativo "di persona" in Tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

- In tutti i citati casi, comunque, l'ascolto personale del minore sarà effettuato ove ritenuto indispensabile.

7. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico ed un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
8. Nei procedimenti, stante la mancanza di fascicolo telematico, tutti gli atti verranno depositati dai procuratori delle parti attraverso la p.e.c. comunicata nel primo atto processuale, sia al Tribunale che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei Servizi Sociali, di Neuropsichiatria Infantile o dai consulenti tecnici di ufficio verranno depositate a mezzo p.e.c. presso il Tribunale e ai procuratori legali costituiti. In mancanza di p.e.c., laddove detti uffici non ne siano forniti, le stesse potranno essere comunicate via posta ordinaria, sia al Tribunale che alle parti, così azzerandosi gli accessi sia per il deposito che per l'estrazione di copia, e manlevandosi le cancellerie di detti incumbenti.
9. Le relazioni dei Servizi sociali, della Neuropsichiatria infantile e dei consulenti di parte devono essere comunicate a mezzo pec, o mail, o posta elettronica ordinaria anche al curatore del minore ed al tutore, se in precedenza nominati.
10. Qualora fosse necessario nel corso dei procedimenti camerali assumere ulteriori informazioni dai servizi socio sanitari specialistici, con l'accordo delle

parti anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto come sopra specificato, con invio di apposito link di invito.

11. Verranno predisposti dal C.N.F., e messi a disposizione degli avvocati, modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto) dei procedimenti trattabili solo previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3, lett. a), del D.L. n. 18/2020, ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

B) Svolgimento dell'udienza da remoto.

L'art. 83 comma 7, lett. f), del D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale, ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14, co. 2, della L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori).
2. Prende atto dell'espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.
3. Verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento.
4. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata alle parti la registrazione dell'udienza.
5. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, potrà curare anche la verbalizzazione.
6. La produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito.

7. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
8. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale di aver regolarmente ricevuto gli atti e le relazioni trasmessi secondo le modalità di cui al numero 8 del punto A.
9. Il giudice dà lettura del verbale di udienza.

Il presente protocollo ha validità sino al 30.6.2020.

Campobasso, 16 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Campobasso
Dr. Prospero Petti

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso
Dr. Claudio Di Ruzza

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso
Avv. Giuseppe De Rubertis

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Isernia
Avv. Maurizio Carugno

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Larino
Avv. Oreste Campopiano